



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE

n. 222
prot. n. 7306 del 20 novembre 2025

OGGETTO: Provvedimento in materia dell'istituto previsto dall'art. 86, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUOEL o TUEL) in forza del quale l'amministrazione locale è chiamata a farsi carico, attraverso il pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili, del pagamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, in luogo degli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti.

IL SEGRETARIO COMUNALE

nell'esercizio del potere sostitutivo per mancata o tardiva adozione di provvedimento amministrativo di cui all'art. 5bis della L.R. 6 agosto 2007, n. 19 e di cui all'art. 2, comma 9bis, della L. 7 agosto 1990, n. 241

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 27.02.2025 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2025-2027 ultimo approvato;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTA la L.R. 07.12.1998, n. 54;

PREMESSO che il Comune di La Magdeleine e più in generale l'Ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali costituito dai comuni di Antey-Saint-André, di Chamois, di La Magdeleine e di Torgnon, ai sensi del combinato disposto della Legge Regionale 5 agosto 2014, n. 6 con le s.m.i. (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane) che stabilisce le modalità di organizzazione dell'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali, con l'obiettivo di incrementare la qualità delle prestazioni erogate ai cittadini, riducendo complessivamente gli oneri organizzativi e finanziari e garantendo uniformi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio regionale, della Legge Regionale 21 dicembre 2020, n. 15 (Disposizioni urgenti per permettere la revisione degli ambiti territoriali sovracomunali di cui all'art. 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, nonché il correlato conferimento dei nuovi incarichi ai segretari degli enti locali. Modificazioni alla legge regionale 24 settembre 2019, n 14) e della deliberazione della Giunta regionale n. 247 del 10.03.2021 con la quale all'ambito territoriale

La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 20.11.2025.

ottimale comprendente i Comuni di Antey-Saint-André, Chamois e La Magdeleine, è stato aggregato anche il Comune di Torgnon, NON hanno nominato responsabili di servizio;

VISTA la lettera proveniente dal Dott. Arch. Mauro DUROUX datata 17 settembre 2025, nella medesima data protocollata al n. 5860/2025 del registro generale del Comune di La Magdeleine, recante ad oggetto “richiesta rimborso contributi previdenziali ex art. 86 TUEL” sulla base di una interpretazione dell’Ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 24615 del 14 agosto 2023 e dell’Ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 18396 del 5 luglio 2024, con cui si richiedeva ai sensi dell’art. 86 TUEL all’Amministrazione Comunale di La Magdeleine ed al segretario Dott. Roberto ARTAZ il rimborso delle somme versate a titolo di contributi previdenziali in favore di Inarcassa, Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti;

VISTA la nota prot. 9669 del 09.05.2014 proveniente dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta – Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile – Enti locali recante ad oggetto “Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi. Versamento quote forfettarie per gli amministratori lavoratori autonomi in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti – art. 86, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267”, con la quale si comunicava ai Sindaci dei Comuni valdostani che il servizio regionale competente in materia di enti locali, dopo avere interpellato il Ministero dell’Interno in merito alla questione, condivideva le argomentazioni fondate su diversi pareri di Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti (ivi citate) e cioè “che l’onere per l’ente locale di pagare i contributi non potrà che derivare dal mancato svolgimento dell’attività lavorativa durante l’espletamento del mandato”, desumibile da aspecifica attestazione;

RILEVATO che probabilmente, alla luce della summenzionata comunicazione prot. 9669/2014, gli uffici comunali di La Magdeleine non ottemperarono mai a quanto previsto dall’art. 86, comma 2, del TUEL, nei confronti del richiedente Dott. Arch. Mauro DUROUX;

CONSIDERATO quindi il recentissimo parere prot. 32428 del 09.10.2025 del Ministero dell’Interno (non transitato a tutt’oggi dall’ufficio regionale competente in materia di enti e amministratori locali) in cui si ammette che l’amministrazione locale sia chiamata a farsi carico, attraverso il pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili, del pagamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, in luogo degli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti, come letteralmente previsto dall’art. 86, comma 2, del D.Lgs 267/2000 (TUEL), indipendentemente dal mancato svolgimento dell’attività lavorativa, ed in cui si argomenta che, conformemente all’orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti (deliberazione n. 270 del 13 agosto 2025), l’erogazione del contributo forfettario riconosciuto ai lavoratori non dipendente debba essere oggetto di espressa richiesta da parte dell’amministratore interessato e che le concrete condizioni di esercizio del diritto di credito del singolo amministratore locale nei confronti del Comune sono rimesse all’amministrazione e rientrano nella sfera di cognizione del giudice ordinario, quale soggetto competente a pronunciarsi su situazioni giuridiche soggettive;

RITENUTO quindi, nell’esercizio del potere sostitutivo per mancata o tardiva adozione di provvedimento amministrativo di cui all’art. 5bis della L.R. 6 agosto 2007, n. 19 e di cui all’art. 2, comma 9bis, della L. 7 agosto 1990, n. 241, che debba essere valorizzato il tenore letterale della norma (art. 86, comma 2, D.Lgs. 267/2000) “Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l’amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote

La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 20.11.2025.

forfetarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico", in quanto la funzione nomofilattica delle Ordinanze della Corte di Cassazione n. 24615/2023 e n. 18396/2024 potrebbe tutt'al più operare nei confronti di un giudice ordinario chiamato a decidere sulla questione se la cifra forfettaria vada versata (per gli arretrati) alla Cassa previdenziale od all'amministratore locale;

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale di La Magdeleine ha approvato in data 20 novembre 2025 una variazione di bilancio (deliberazione cc n. 24/2025) in cui erano previsti appositi stanziamenti per il versamento degli arretrati e delle somme dovute in competenza 2025, relativamente alle quote forfetarie, da conferire alla forma pensionistica presso la quale l'amministratore era iscritto e continua ad essere iscritto alla data dell'incarico;

RITENUTO pertanto di dare corso al versamento alla Cassa di appartenenza (inarCASSA) di tutte le somme dovute in forza dell'art. 86, comma 2, D.Lgs. 267/2000, in combinato disposto con il Decreto Interministeriale (minint, minlavprevsoc e mintesbilprogec) 25 maggio 2001 e s.m.i. (all. nota UCP/QF/2010_09/01/23), che ammontano a €. 835,01 per l'Esercizio 2020, €. 3.118,00 per l'Esercizio 2021, €. 3.119,00 per l'Esercizio 2022, €. 3.280,00 per l'Esercizio 2023, €. 3.582,00 per l'Esercizio 2024 ed €. 3.676,00 per l'Esercizio 2025;

ATTESTATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa derivante dal presente provvedimento (spese di personale Es. 2025 e seguenti);

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ed il parere di legittimità confermati con la sottoscrizione del presente atto;


DETERMINA

- 1) **DI IMPEGNARE** in favore di inarCASSA su 10103/10103/81 contributi 2020-2024 U.1.04.01.03.999 Es. 2025 €. 13.934,01 (=835,01+3.118,00+3.119,00+3.280,00+3.582,00) e su 10103/10103/81 contributi 2025 U.1.04.01.03.999 Es. 2025 €. 3.676,00 per le quote forfetarie degli oneri previdenziali del Dott. Arch. Mauro DUROUX dal 24.09.2020 fino a fine 2025;
- 2) **DI DISPORRE** che per gli esercizi successivi si proceda in maniera analoga;
- 3) **DI DARE ATTO** che il costo complessivo per l'anno 2025 e successivi trova comunque copertura nel bilancio dell'esercizio in corso, come da atti programmati del Comune, i cui stanziamenti vengono impegnati ai sensi dell'art. 183, comma 2°, del D.Lgs. 267/2000 e che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole sul patto di stabilità interno ai sensi dell'art. 183, comma 8°, del D.Lgs 267/2000;
- 4) **DI INCARICARE** il Servizio Finanziario del caricamento e successivo aggiornamento dei dati nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Il Segretario Comunale

nell'esercizio del potere sostitutivo per mancata o tardiva adozione di provvedimento amministrativo di cui all'art. 5bis della L.R. 6 agosto 2007, n. 19 e di cui all'art. 2, comma 9bis, della L. 7 agosto 1990, n. 241

dr. Roberto ARTAZ



La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 20.11.2025.